

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2004, n. 13

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

(b.u. 28 dicembre 2004, n. 52, suppl. n. 2)

Capo I

Disposizioni in materia di politiche sociali

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

omissis ⁽¹⁾

4. Fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia recupera le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 erogate, a partire dal 1° gennaio 2004, in pendenza di ricorsi o di contenzioso promossi dall'interessato circa la spettanza di prestazioni incompatibili con quelle provinciali, in tutti i casi in cui sia successivamente accertato il diritto ad esse; in considerazione del carattere delle prestazioni provinciali, la Provincia assume interamente a carico del proprio bilancio, nei medesimi casi, l'onere relativo a mensilità erogate prima di tale data.

Art. 2

omissis ⁽²⁾

Art. 3

omissis ⁽³⁾

Art. 4

omissis ⁽⁴⁾

Capo II

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 5

omissis ⁽⁵⁾

Art. 6

Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il tasso di interesse minimo a carico dei beneficiari per ogni singolo strumento di intervento oggetto di agevolazione in base alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è pari al tasso di interesse minimo applicato ai beneficiari degli interventi previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

Capo III

Disposizioni in materia di emigrazione

Art. 7
omissis ⁽⁶⁾

Capo IV

Disposizioni in materia di anagrafe canina

Art. 8
omissis ⁽⁷⁾

Capo V

Disposizioni in materia di sanità

Art. 9
omissis ⁽⁸⁾

Art. 10
omissis ⁽⁹⁾

Art. 11
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 12

Esercizio della vigilanza sulle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale e di etichettatura delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 1760/2000 e n. 1825/2000

1. Rientrano tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria di spettanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari quelle inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità e di rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale, in attuazione degli articoli 17 e 18 del regolamento (CE)

n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sono altresì esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria delle carni bovine durante le fasi di commercializzazione previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 - istitutivo di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - e dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e di prodotti a base di carni bovine - nonché l'accertamento e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni ai sensi del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, concernente le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000. Nei casi di cui al presente comma, e in tutti i casi in cui spetti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e di igiene e sanità veterinaria, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è affidata al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari introita, nei medesimi casi, i relativi proventi.

2. Sono esercitate dal servizio provinciale competente in materia di vigilanza sull'attività agricola le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 2004, in materia di disciplinari di etichettatura facoltativa previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 - recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 - nonché di organismi indipendenti di controllo riconosciuti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Spetta in tali casi al dirigente del medesimo servizio l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio della Provincia.

Art. 13
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

omissis ⁽¹²⁾

5. I regolamenti previsti dal nuovo testo degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale n. 29 del 1983, a seguito delle modificazioni apportate da quest'articolo, sono approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito l'ordine dei farmacisti della provincia di Trento. Fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti continuano ad applicarsi, ove esistenti, le disposizioni precedentemente in vigore ⁽¹³⁾.

6. Sono abrogati l'articolo 60 della legge provinciale n. 29 del 1983 e l'articolo 6 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del

regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 1 di questo articolo, sono abrogati l'articolo 67 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983 e l'articolo 7 della legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 61 della legge provinciale n. 29 del 1983, nel testo risultante dal comma 2 di quest'articolo, è abrogato l'articolo 63 della medesima legge provinciale n. 29 del 1983.

Art. 15

Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti

1. La Giunta provinciale può stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, finalizzati alla fornitura di medicinali agli assistiti anche presso le medesime farmacie con le modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo che segue prestazioni di assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero o prestazioni specialistiche ambulatoriali.

2. Con le procedure e le modalità di cui al comma 1 possono essere altresì erogate categorie di medicinali anche ulteriori rispetto a quelle individuate dall'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001.

3. Ai fini del contenimento della spesa, salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni, e del miglioramento degli aspetti organizzativi del servizio sanitario provinciale e anche in riferimento alle modalità di erogazione dei medicinali previste da quest'articolo, la Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento e le organizzazioni sindacali mediche interessate, può adottare direttive per la definizione delle procedure connesse alla prescrizione dei medicinali.

Art. 16

omissis ⁽¹⁴⁾

Art. 17

omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 18

Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico

1. In armonia con i principi posti dalla corrispondente legislazione statale è fatto divieto di fumare:

- a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale);
- b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);
- c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché nei rifugi disciplinati dalla

legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), e nei locali destinati all'esercizio di attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

- d) nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate;
- e) negli esercizi di intrattenimento e di svago disciplinati dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale.

2. E' altresì fatto divieto di fumare in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

3. E' tuttavia fatta salva la possibilità di predisporre parti circoscritte e limitate dell'esercizio o del locale, di superficie comunque non superiore alla metà di quella complessiva, adeguatamente attrezzate e compartimentate, aperte anche ai fumatori.

4. I titolari degli esercizi e i conduttori dei locali devono pubblicizzare e invitare al rispetto del divieto di cui al comma 1.

5. Per le violazioni di quest'articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Si osserva, a tal fine, la legge n. 689 del 1981.

6. Per le infrazioni al divieto di fumare, ove siano commesse in relazione ad attività e a materie di competenza provinciale, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio; nei predetti limiti, la vigilanza è esercitata dai dipendenti del medesimo servizio provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati, e dai corpi di polizia urbana dei comuni. Al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge n. 584 del 1975. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

7. Resta ferma la competenza dei comuni e degli altri enti locali con riferimento alle sanzioni di infrazioni connesse ad aspetti ordinamentali dei predetti enti e all'introito dei relativi importi. Detti soggetti possono comunque convenzionarsi con la Provincia per affidare a essa l'esercizio delle predette competenze sanzionatorie.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate, ove occorrenti, le misure necessarie per l'applicazione dell'accordo previsto dall'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori), comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. La Giunta presenta al Consiglio provinciale entro novanta giorni dal raggiungimento dell'accordo il disegno di legge di modificazione della legislazione provinciale eventualmente necessario.

9. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano l'articolo 51, commi 2, 4 e 10, della legge n. 3 del 2003, e, in quanto compatibili, le norme richiamate dall'articolo 51, comma 9, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore, in attuazione del medesimo articolo, del provvedimento previsto dal comma 2 dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, si applicano agli effetti della compartimentazione degli esercizi o locali ai sensi del comma 3 di quest'articolo, le disposizioni attuative emanate con riferimento alla disciplina provinciale di cui al comma 10 di quest'articolo; resta fermo il medesimo provvedimento con le decorrenze per questo stabilite agli altri effetti del comma 3 di quest'articolo.

10. Questo articolo trova applicazione a partire dal 10 gennaio 2005. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 22 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9;
- b) l'articolo 34 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) l'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg;
- d) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2002, n. 14-104/Leg.

Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19
Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2005-2007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 20
omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 21
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A (articolo 19, comma 1) - Tabella B (articolo 19, comma 2)
omissis ⁽¹⁷⁾

NOTE

- (1) Commi modificativi degli articoli 3, 7 e 15 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7.
- (2) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14.
- (3) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 10 settembre 2003, n. 8.
- (4) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 27 novembre 1990, n. 32, e connesse disposizioni finanziarie.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21.
- (6) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 3 novembre 2000, n. 12, e connesse disposizioni finanziarie.

- (7) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5, e connesse disposizioni finanziarie.
- (8) Articolo abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 43 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, abrogativo dell'art. 18 del d.p.g.p. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e dell'art. 1 del d.p.p. 13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.
- (10) Articolo abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 43 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, e connesse disposizioni finanziarie.
- (12) Commi sostitutivi degli articoli 58, 61, 64, modificativi degli articoli 62, 65, 66 e 68 della l.p. 29 agosto 1983, n. 29.
- (13) Per i regolamenti indicati da questo comma vedi il d.p.p. 9 marzo 2006, n. 4-57/Leg.
- (14) Articolo modificativo dell'art. 75 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (15) Articolo abrogativo dell'art. 78 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (16) Disposizioni finanziarie.
- (17) Disposizioni finanziarie.